



**TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza del 20/09/2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4571 /2017 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

rappresentato e difeso dall' avv. to NUNZIATA
GIANFRANCO giusto mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

E

**M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA,
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE SALERNO** , rappresentato e difeso
dall' avv. to ALFANO CONSIGLIA SERENA ai sensi dell'art 417 bis cpc

Resistente

Motivi in fatto e in diritto della decisione



Con istanza ex art. 700 c.p.c., contestualmente al giudizio di merito, parte ricorrente esponeva di essere insegnante a tempo indeterminato in virtù di contratto stipulato con il Miur , in data 18.2.2016; di essere attualmente in servizio presso l'I.C di [REDACTED], assunta in forza della cd fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015; che l'art 1, comma 108 della predetta legge aveva previsto l'ottenimento dei candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nella fasi B e C del piano straordinario mediante una procedura di mobilità estesa a tutti gli ambiti nazionali ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale; che tale procedura di mobilità è stata regolamentata dal "CCNI per la mobilità del personale docente " del 8.4.2016 ; che al richiamato CCNI veniva allegata la "Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda del personale docente" e che la stessa, al punto 1, rubricato "anzianità di servizio", lett. B) disponeva , per ogni anno di servizio preruolo, l'attribuzione di 3 punti, nonché, nella sezione dedicata alle "note comuni" stabiliva la non valutabilità del servizio nelle scuole paritarie, "in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera"; che analoga disposizione era riprodotta anche per la mobilità 2017/2018 con la previsione di un punteggio pari a 6 per ogni anno di servizio pre ruolo; che, alla stregua della normativa suindicata, presentava domanda di mobilità, indicando tutti i servizi svolti e i titoli conseguiti ad esclusione degli anni di servizio preruolo prestati in scuole paritarie, in quanto non riconosciuti; che dalla graduatoria provinciale risultava essere in possesso di un punteggio pari 35,00; che, pertanto, veniva assegnata nell'ambito Lombardia . Evidenziava la necessità di analizzare il complesso tema del riconoscimento del punteggio maturato dai docenti durante gli anni di servizio prestati presso le scuole paritarie alla luce di una serie di disposizioni, quali quelle contenute nella legge 62/00 istitutiva delle norme per la parità scolastica, nel dl 255/01 e ancora nel dl 250/05; che dalla disamina di tali disposizioni emergeva una totale equiparazione tra le scuole paritarie e quelle statali. Deduceva dunque che , con il riconoscimento dei punti relativi agli anni di servizio svolti nelle scuole paritarie, avrebbe avuto un punteggio ulteriore pari a 54 punti con il conseguente riposizionamento in sede di mobilità, certamente in ambito territoriale più prossimo a quelli dalla stessa indicati come preferiti. Quanto al periculum in mora precisava che il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie avrebbe modificato la sua posizione nelle



graduatorie interprovinciali, consentendole di essere assegnata ad un ambito territoriale più vicino alla sua residenza, cioè Salerno, vicina alla sua famiglia. Pertanto adiva il giudice del lavoro per vedere accertare e dichiarare la illegittimità/inefficacia con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle Note comuni allegate al CCNI per la mobilità docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui dispone che il "servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" ; accertare e dichiarare il diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017 e ss, del punteggio ulteriore di 54 maturati negli anni di servizio preruolo presso le scuole paritarie e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente, anche attraverso la sua articolazione territoriale dell'Usp, all'inserimento nella detta graduatoria con tale punteggio con conseguente attribuzione della sede di servizio spettante alla luce del corretto calcolo del punteggio, vinte le spese.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, il Miur si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti di legge.

Il giudice rigettava l'istanza cautelare per assenza del periculum in mora.

All'udienza del 20.9.2017 il giudice decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo in udienza con contestuale enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della pronuncia.

Il ricorso è fondato e pertanto è meritevole di tutela.

Tale conclusione presuppone la ritenuta giurisdizione in capo al giudice adito.

In via preliminare, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario vertendosi in materia di procedure di mobilità, in relazione ad un rapporto di lavoro di natura privatistica, ed, in particolare, si discetta sulla corretta attribuzione di punteggi, titoli e precedenzae relativi alle graduatorie di reclutamento e trasferimento del personale docente (cfr. Cass. sez. un. 10 novembre 2010 n. 22805 secondo cui la giurisdizione amministrativa si applica- ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, - solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento.).



Nel caso in esame, deve essere valorizzata la natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione, nonché l'assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto trattandosi di atti di gestione del rapporto di lavoro relativi a procedure di mobilità di docenti, a seguito della già avvenuta assunzione.

A ben vedere, la ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto al trasferimento nel rispetto del punteggio conseguito e dell'ordine di preferenza nel rispetto proprio di quanto risultante dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 e dal contratto collettivo integrativo concernente la mobilità. E' indubbio che il secondo periodo del comma 1 della suindicata ordinanza stabilisce che "le norme (contenuta nell'ordinanza) determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale scuola citato in premessa ", ma nel caso all'attenzione del giudicante parte attrice non on paventa in alcun modo la illegittimità della regolamentazione che disciplina , con disposizioni generali ed astratte, le operazioni di mobilità. La ricorrente in realtà chiede proprio il rispetto delle modalità di svolgimento delle fasi di trasferimento delineate negli atti suindicati, non impugnando l'atto regolamentare di normazione subprimaria, né chiedendo il suo annullamento nemmeno.

Pertanto, la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario.

Sempre in via preliminare sussiste la competenza del Tribunale adito. Ed invero, il ricorrente era stato assegnato , in via provvisoria, presso l'I.C. di , territorio rientrante nel circondario di competenza di questo Tribunale .

Ancora, sempre in via preliminare, non appare necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri docenti controinteressati.

Invero, il decidente ritiene che, in conformità a quanto espresso da altri Tribunali di merito, non appare necessario notificare il ricorso a tutti i potenziali controinteressati (ovvero agli insegnanti assegnati ad una sede indicata dalle ricorrenti nella domanda di trasferimento) e ciò in quanto, nel caso de quo non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

In particolare, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che il bene della vita anelato dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello di essere rettamente assegnate ad una sede dell'ambito territoriale Campania o ad altra indicata secondo l'ordine



espresso nella domanda di mobilità, secondo, i titoli ed il punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento (cfr. in fattispecie analoghe Tribunale di Trani, sezione lavoro, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale di Napoli, sezione lavoro, ordinanza del 7.9.2016; Tribunale di Foggia, sezione lavoro, ordinanza del 5.10.2016).

A ben vedere, parte ricorrente asserisce di aver diritto al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie in pre ruolo .

Preliminarmente occorre richiamare il quadro normativo di riferimento .

L'art. 436 del D.lgs 297/1994 al primo comma prevede infatti”1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 (ndr abrogato) e 470, comma 1. L'assegnazione della sede e' disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive. “

L'art. 470 del medesimo decreto legislativo a sua volta prevede in tema di mobilita' professionale “1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilita' professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', i criteri e le modalita' di formazione delle relative graduatorie, nonche' i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianita'. 3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si da' precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.”



L'art. 475 del d.lgs. 297/1994 a sua volta disciplina l'assegnazione provvisoria di sede al personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento

Da tale contesto normativo già emerge un principio meritocratico di conferimento delle sede in occasione del trasferimento alla luce del posizionamento degli aspiranti in graduatoria.

Invero pure il CCNL integrativo nazionale dell'8.4.2016 prevede che la mobilità abbia luogo secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali , nel rispetto di un ordine di graduatoria determinato per ciascuna preferenza sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli , dando preferenza al punteggio più alto e, a parità di punteggi , al candidato più anziano.

La mobilità del personale docente per l'a. s. 2016/17 è disciplinata dal CCNI dell'8/04/2016 e dall'O.M. 241/2016, che rappresentano gli unici riferimenti normativi della materia.

Trattasi quindi della fase di mobilità straordinaria prevista dalla L. 107/15 su tutti i posti vacanti disponibili su tutto il territorio nazionale.

La normativa vigente ha disposto una deroga al vincolo triennale, pertanto tutti i docenti neo immessi in ruolo potranno partecipare alle operazioni dei trasferimenti.

Ne consegue che la mobilità docente per l'a.s. 2016/17, è particolarmente articolata, in ragione del piano straordinario di assunzioni disposto della L. 107.

Il comma 108 della L.107/15 ha disposto che: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015" . A disciplinare il suddetto piano straordinario di mobilità, è intervenuto il "CCNI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE" siglato in data 8/4/2016 (ALL.6), che, in particolare, all'art.6, "FASE C", così recita: "Gli assunti entro l'anno scolastico 2015/2016, da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da Gae , parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte , ovvero, in assenza di istanza, anche d'ufficio nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti delle fasi B e C del piano assunzionale dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà



secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso sia il primo tra quelli indicati nell'ordine di preferenza”.

Al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell'8/4/16 è stata allegata la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE” che al punto I (“Anzianità di servizio”), lett.B), prevede “per ogni anno di servizio pre-ruolo” l'attribuzione di “Punti 3”; che, tuttavia, in seno alle “NOTE COMUNI” riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI, è stato disposto che: “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.

Analoga previsione è stata sancita per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018 nelle note comuni allegate al CCNI dell'11.4.2017 con la individuazione tuttavia dell'attribuzione di un punteggio pari a 6 per ogni anno di servizio pre ruolo.

Occorre ora richiamare il compendio normativo in tema di scuole paritarie.

La L.62/00 ha espressamente affermato che “Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

Alla luce di tale principio , invero, la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”.



Per cui non vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica non solo alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, ma anche in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera. Il medesimo punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie viene valutato non solo per l'immissione in ruolo, ma anche nelle tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente. Lo stesso requisito di accesso dei cinque anni di servizio di insegnamento può essere maturato computando anche i servizi prestati nelle scuole paritarie, secondo quanto previsto dal regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

Il giudicante ritiene di aderire a quella giurisprudenza di merito secondo cui "Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie".

Lo stesso D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), all'art. 1-bis. ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).



Pertanto, ad avviso dello scrivente , la citata Legge 10/03/2000 n.62 che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche.

Siffatta equiparazione trova ulteriore conferma nel disposto dell’art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; dal richiamato art 1 bis del D.L. 250/05 (conv. in L.27/06).

I sostenitori della tesi contraria invocano la giurisprudenza secondo cui le norme del D.L. n. 370 del 1970, in quanto attributive d'uno speciale beneficio, avrebbero carattere eccezionale, per cui non sarebbero suscettibili di interpretazione analogica od estensiva volta ad un'applicazione oltre i casi presi in considerazione dalla lettera della norma.

Occorre tuttavia rilevare che dalla stessa Corte Costituzionale è venuta un'interpretazione estensiva, in quanto maggiormente conforme a Costituzione per evitare discriminazioni ingiustificate. Seppure ai diversi fini della riconoscibilità dei servizi svolti negli istituti gestiti dall'Ente per le scuole materne della Sardegna, è stato affermato che l'art. 2, secondo comma, D.L. n. 370 del 1970, per essere conforme a Costituzione, deve essere interpretato in modo da ricomprendere anche i servizi sostanzialmente identici a quelli espressamente elencati dalla norma, ritenendo non più sostenibile “anche ai fini di giustizia sostanziale” “l’interpretazione restrittiva del decreto legge n. 370 del 1970” (cfr Corte cost.,5 novembre 1986, n. 228).

Sul tema la Consulta è tornata con l'ordinanza n. 89 del 30 marzo 2001, con cui ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 D.L. n. 370 del 1970, nella parte in cui non consentono agli insegnanti delle scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto nella scuola materna. Nella decisione si é dato atto



dell'esistenza d'un orientamento ermeneutico estensivo che, se recepito, avrebbe consentito di accogliere le domande dei lavoratori. Vero è che la Corte, nell'occasione, ha dichiarato che anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole né contraria al buon andamento dell'amministrazione la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna. Tuttavia, è altrettanto vero che la non manifesta irragionevolezza della diversa valutazione del servizio è stata giustificata "alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato".

La Suprema Corte con sentenza n. 16623 del 2012 ha affermato che "in tema di personale docente delle scuole statali, l'art 1 del dl 370 del 1970, convertito nella legge 576 del 1979, che prevede, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Consulta, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purchè sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità".

La stessa Cass. n. 1035 del 2014, pur richiamando l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa antecedente all'entrata in vigore della citata legge 62 del 2000, ha rigettato il ricorso prevalentemente per la mancata prova dell'equiparabilità della scuola non statale ad una scuola statale.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, la divaricazione di trattamento deriverebbe non dal servizio svolto nella scuola di provenienza, bensì dalla diversa natura del precedente datore pubblico.

Ebbene, lo stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che la "qualificazione di parità è infatti riferita, nella lettera e nella ratio della disciplina della legge 10 marzo 2000 n. 62, all'aspetto funzionale ed organizzativo degli apparati privati considerati dalla norma, come attesta il complesso delle previsioni dell'art 1, che riferisce la parità alle "scuole", collocandosi sul piano dell'iniziativa economica e culturale privata nel settore dell'insegnamento, senza



alcuna implicazione necessitata, nell'ambito della legge 62 del 2000, riferibile alle condizioni del personale addetto alla parte più strettamente ausiliaria dell'organizzazione, cioè di supporto all'attività di insegnamento" (cfr. Consiglio Stato 194 del 2009). Pertanto, escludendo la suindicata parità - ma per il personale Ata - ha ancora precisato che l'attività di insegnamento è l'unica attività "che viene obiettivamente e logicamente in rilievo nella sua omogeneità rispetto a quella svolta in sede statale, in ragione della sua diretta ed immediata incidenza sull'esercizio del pubblico servizio organizzato di cui la legge predica la possibile parità".

Anche alla stregua delle argomentazioni svolte dalle Corti citate, risulterebbe del tutto irragionevole non riconoscere il servizio pregresso svolto in scuole paritarie stante l'identità del piano dell'offerta formativa , del servizio svolto e l'identità dei titoli di studio rilasciati .

Alla luce di un compendio normativo così chiaro non può che concludersi per la illegittimità della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Di talchè, vanno disapplicate - nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata- le previsioni che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento , con conseguente necessità, da parte dell'Amministrazione , di provvedere alla rivalutazione della posizione della ricorrente, previo riconoscimento di ulteriori 54 punti.

Il ricorso va quindi accolto.

Il contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata consente la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2017/18 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/18 il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità ulteriori 54,00 punti , assegnando alla ricorrente la sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità e all'ordine di preferenza territoriale espresso;

compensa tra le parti le spese processuali

Salerno, 20 settembre 2017

Il Giudice

Dott. ssa Caterina Petrosino



